



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 6, comma 1 – Programmi di spesa dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici. Criteri generali per la programmazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali definiti sulla base dell'intesa conseguita in data 7 aprile 2008 dalla Conferenza permanente Regione – Enti locali. Decreto n. 26 dell'11 aprile 2008 dell'Assessore dei lavori pubblici

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento delle opere pubbliche di loro interesse ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.

Data di scadenza di presentazione delle istanze, indirizzate all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione generale, Viale Trento, 69, Cagliari: **15 maggio 2008.**

1. Premessa

L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (*Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto*) dispone che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale, approvi un programma di spesa, anche per programmi di stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, previo conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 da parte della Conferenza permanente Regione-Enti locali.

La norma predetta dispone che la proposta dell'Assessore competente debba tenere conto dei programmi triennali degli enti ed essere corredata da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte di tali enti e da parte dei soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, l'indicazione del grado di utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti nonché l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

La stessa norma prevede che, salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, l'Amministrazione regionale non può concedere finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di opere pubbliche di

competenza degli enti o quando la richiesta dell'ente non rispetti l'ordine di priorità indicato nel programma stesso.

Si sottolinea, inoltre, che tale procedura riguarda specificatamente gli interventi finanziati con risorse ordinarie dal bilancio regionale.

Per quel che riguarda, infatti, i fondi FESR e i Fondi CIPE –FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate) le regole operative, gli obiettivi primari ed i criteri generali di utilizzo sono già stabiliti da documenti definiti a livello comunitario e/ nazionale.

Un altro aspetto riguarda i settori di intervento per i quali esistono e sono già operativi atti di pianificazione settoriale previsti da norme di legge e/o regolamentari (art. 6, comma 5 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5).

Si citano al proposito la difesa del suolo, governata dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico e il settore idrico per il quali sono stati approvati il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Utilizzazione delle Risorse Idriche in Sardegna.

Per le opere di viabilità di interesse regionale costituisce documento di riferimento, invece, lo schema preliminare del Piano regionale dei trasporti adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 30/44 del 2 agosto 2007.

2. Programma di spesa

Le risorse finanziarie iscritte al bilancio regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 14 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, sono le seguenti:

a) per la predisposizione del programma di opere pubbliche primarie e infrastrutture di interesse degli enti locali, sono assegnate risorse pari ad euro 40.000.000, di cui 5.000.000 per l'esercizio finanziario 2008, 15.000.000 per l'esercizio 2009 e 10.000.0000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 (UPB S07.10.005. Capitolo SC07.1262);

b) per la predisposizione del programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario, al netto della quota di stanziamento di 5.000.000 di euro già programmata per il 2008 con deliberazione della Giunta regionale n. 36/1 del 18 settembre 2007, sono assegnate risorse pari ad euro 34.000.000, di cui 8.000.000 per l'esercizio finanziario 2008, 13.000.000 per l'esercizio 2009 e 13.000.000 per l'esercizio finanziario 2010 (UPB S07.02.002. Capitolo SC07.0018);

3. I criteri generali per le opere di interesse degli enti locali

Le linee di intervento di cui al punto 2. (a e b) riguardano stanziamenti che hanno come oggetto la realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali.

Lo stanziamento di cui alla lettera b) del punto 2 (programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario) è destinato alla viabilità comunale, provinciale e sovracomunale, anche se non classificata. Qualora tale viabilità sia considerata “di interesse regionale” ai sensi dell’articolo 6, comma 12, lett. a) della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, alla programmazione dei relativi interventi si provvede sulla base dello schema preliminare del Piano regionale dei trasporti adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 30/44 del 2 agosto 2007

Le opere e le infrastrutture finanziate debbono rispondere ai seguenti requisiti :

- a) soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità;
- b) garantire un adeguato livello di servizi di base.

3.1 - Localizzazione degli interventi

Alla localizzazione degli interventi ed alla conseguente individuazione degli enti locali beneficiari si provvede:

- con il prevalente criterio della “ rotazione ”, tenuto conto, cioè, dei finanziamenti precedentemente assegnati dalla Regione agli stessi enti per le medesime finalità. Tale criterio deve assicurare, comunque, un’equa ripartizione territoriale dei finanziamenti;
- privilegiando gli interventi individuati nell’ambito delle intese istituzionali tra la Regione e gli enti locali;
- assicurando il sostegno finanziario agli interventi già iniziati e da completare ovvero agli interventi per i quali gli enti locali si sono impegnati a finanziare una quota del costo delle relative opere;
- privilegiando le opere destinate dagli enti locali associati (unioni dei comuni) per l’esercizio dei servizi comuni;
- determinando una soglia minima di finanziamento al fine di assicurare sufficienti livelli di intervento. Ciascun progetto deve, infatti, essere finanziato per intero, fatti salvi i lotti funzionali e autonomamente fruibili da parte degli utenti.

3.2 - Tipologie di intervento

Nell'individuazione delle tipologie di intervento si tiene conto della domanda consolidata di servizi espressa in questi ultimi anni dal sistema degli enti locali, che ha riguardato, in via prevalente:

1) Opere di urbanizzazione primaria :

- a) interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento e di messa in sicurezza delle opere e degli impianti al fine di renderli pienamente destinabili all'uso pubblico, come la viabilità interna, la rete di illuminazione stradale, gli spazi destinati a pubblici servizi, gli spazi cimiteriali, la messa in sicurezza e il recupero ambientale degli spazi ad uso pubblico;
- b) realizzazione di nuove opere strettamente connesse al miglioramento dei servizi su scala urbana, come il miglioramento dei collegamenti all'interno della viabilità urbana e tra la viabilità urbana e quella extra-urbana, miglioramento dei collegamenti con le aree degli insediamenti produttivi, miglioramento dell'accessibilità ai siti culturali.

2) Opere di urbanizzazione secondaria :

- a) interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e completamento delle opere destinate ai servizi pubblici essenziali delle comunità, come le sedi istituzionali degli enti locali, le scuole e le sedi degli organi di pubblica sicurezza, prendendo in considerazione le situazioni di maggiore criticità che impediscono il corretto esercizio delle attività istituzionali;
- b) interventi a favore della piena agibilità degli edifici di culto e relative pertinenze ed interventi relativi al loro completamento;
- c) interventi rivolti alla realizzazione e al recupero di opere di rilevante uso sociale come le case di riposo per anziani, le palestre polifunzionali, le biblioteche comunali, i centri di aggregazione sociale e i centri di importante rilievo culturale e storico;
- d) interventi di adeguamento degli edifici dei comuni e delle province alle prescrizioni tecniche di cui al DM Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di barriere architettoniche.

3) *Opere di viabilità*

Gli interventi relativi alle opere di viabilità, alla cui realizzazione provvederanno i comuni e le amministrazioni provinciali, o gli altri enti individuati in sede di programmazione degli interventi secondo le rispettive competenze, saranno indirizzate

con assoluta priorità al miglioramento della sicurezza stradale attraverso l'eliminazione dei punti critici a maggiore incidentalità.

Verranno privilegiati, pertanto, gli interventi destinati:

- a) al miglioramento della sicurezza stradale;
- b) alla riduzione dei tempi di percorrenza complessivi per importanti direttrici migliorando la viabilità esistente e l'efficienza nei collegamenti.
- c) alla razionalizzare il traffico di transito nei centri abitati migliorando la sicurezza degli abitanti e riducendo fenomeni di inquinamento;
- d) al miglioramento delle reti viarie esistenti attraverso interventi a basso impatto ambientale sul territorio;
- e) al completamento di infrastrutture non ultimate, al ripristino della transitabilità di strade interrotte, alla messa in sicurezza di svincoli e ponti;
- f) ad intervenire su alcune aree urbane ed extraurbane allo scopo di migliorare la sicurezza e l'efficienza dei collegamenti e delle intersezioni.

3.3 Procedure per la localizzazione degli interventi

Le richieste di finanziamento debbono pervenire all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione generale, Viale Trento, 69, Cagliari, entro il **15 maggio 2008**

Sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it verrà pubblicato apposito avviso contenente i presenti criteri generali. Sono fatte salve le istanze già presentate conformemente agli stessi criteri, purché confermate entro la medesima scadenza

Le richieste, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5:

- a) debbono essere riferite ad opere pubbliche inserite nel programma triennale dell'ente richiedente. Deve pertanto essere allegato alla richiesta di finanziamento:
 - programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale (nel caso in cui l'opera sia inserita nell'elenco annuale) previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero dall'art. 5 della L.R. n.5/2007, unitamente alla deliberazione di approvazione del Consiglio comunale o provinciale, dai cui risulti inserito l'intervento per il quale si chiede la sovvenzione;

- dichiarazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) attestante che per la stessa non è stata avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti (comma. 4, art. 6 della LR n. 5/2007) e che l'opera è conforme allo strumento urbanistico vigente (nel caso in cui l'opera sia inserita nell'elenco annuale);
 - deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impegno al cofinanziamento, specificandone la percentuale rispetto al costo del progetto.
- b) debbono contenere l'attestazione sul grado di priorità dell'intervento proposto rispetto alle altre opere contenute nel programma triennale;
- c) debbono indicare i tempi stimati per la progettazione e realizzazione;
- d) debbono attestare il grado di utilizzazione di precedenti finanziamenti attribuiti per le medesime finalità dall'Assessorato dei lavori pubblici

Per gli interventi di adeguamento degli edifici dei comuni e delle province alle prescrizioni tecniche di cui al DM Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di barriere architettoniche, deve essere allegata la deliberazione del Consiglio comunale o provinciale di approvazione del piano relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche per le strutture e costruzioni di propria competenza, con indicazione degli interventi prioritari (art. 9 della L.R. 30 agosto 1001 n. 32).

Per gli enti non obbligati alla programmazione triennale di opere pubbliche richieste di finanziamento debbono essere accompagnate:

- per i lavori di manutenzione, da una relazione con l'indicazione degli interventi e dei costi;
- per i lavori di importo inferiore a euro 2.000.000, da uno studio di prefattibilità;
- per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000, dal progetto preliminare

3.4. Programmazione delle risorse finanziarie.

I programmi di spesa sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione da parte degli enti delle istanze di finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, la proposta dell'Assessore dei lavori pubblici è corredata da una relazione contenente l'elenco delle

richieste di finanziamento pervenute da parte degli enti e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

(L'Assessore dei lavori pubblici- Dott. Carlo Mannoni)